

guenti: ««Tabella 4», le parole: «Codice dell'Ordinamento Militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» sono sostituite dalle seguenti: «(art. 1226-*bis*, comma 1)» e le parole: «del decreto legislativo n. 66 del 2010» e la parola: «COM» sono soppresse.

#### LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1818):

Presentato dal Ministro dell'interno Matteo PIANTEDOSI, dal Ministro della giustizia Carlo NORDIO, dal Ministro della difesa Guido CROSETTO, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI e dal Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo GIORGETTI (Governatore MELONI-I), in data 24 febbraio 2026.

Assegnato alla 1<sup>a</sup> Commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 25 febbraio 2026, con i pareri del Comitato per la legislazione, delle Commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia), 3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa), 4<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea), 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla 1<sup>a</sup> Commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 3, il 10, l'11, il 24, il 25, il 26 e il 31 marzo 2026; l'1, il 2, il 7, l'8, il 9 e il 14 aprile 2026.

Esaminato in Aula il 15, il 16 aprile 2026 e approvato il 17 aprile 2026.

*Camera dei deputati* (atto n. 2886):

Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e II (Giustizia), in sede referente, il 17 aprile 2026, con i pareri del Comitato per la legislazione, delle Commissioni III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e II (Giustizia), in sede referente, il 17 e il 20 aprile 2026.

Esaminato in Aula il 21, il 22, il 23 aprile 2026 e approvato, definitivamente, il 24 aprile 2026.

#### AVVERTENZA:

Il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2026.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 45.

26G00078

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2026, n. 55.

#### **Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, e in particolare l'articolo 30-*bis*;

Ritenuta la necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

#### *Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti*

1. All'articolo 14-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «con il Consiglio nazionale forense,» sono soppresse;


b) al comma 2, le parole «e per la corresponsione ai singoli rappresentanti legali, da parte del Consiglio nazionale forense, dei compensi ad essi spettanti, ai sensi del comma 3-*bis*» sono sostituite dalle seguenti «, per l'individuazione dei rappresentanti di cui al comma 3-*bis* e per la corresponsione ai medesimi dei compensi ad essi spettanti»;

c) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. Al rappresentante munito di mandato, che ha fornito assistenza allo straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito, e nel relativo procedimento, è riconosciuto, a conclusione del procedimento medesimo, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, per il triennio 2026-2028, in coerenza con la programmazione dei pertinenti fondi europei.»

2. Il decreto di cui all'articolo 14-*ter*, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il comma 2 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, è abrogato.



4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), valutati in euro 281.055 per l'anno 2026 ed euro 561.495 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede:

a) quanto a euro 246.000 per l'anno 2026 e a euro 492.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante utilizzo delle somme rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 3;

b) quanto a euro 35.055 per l'anno 2026 e a euro 69.495 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

#### Art. 2.

#### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

26G00081

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 26 marzo 2026.

**Attuazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8 – Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, contenente gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà»;

Vista la «Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione» (2008/C14/02) utilizzati per verificare la conformità dei finanziamenti alla normativa sugli aiuti di Stato;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»;

Visto il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante «Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante «Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»;

